

## OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

**Oggetto:** *pecunia* = **danaro**.

Il danaro ha la **funzione** di mezzo generale di acquisto dei beni, **mezzo generale di pagamento**.

Tradizionalmente il denaro è rappresentato dalla **moneta**, ossia dai pezzi metallici o cartacei cui è socialmente riconosciuta la **funzione** di mezzi generali di pagamento.

La moneta è normalmente monopolio dello Stato ed ha un corso legale, ossia è il **mezzo legale di pagamento**.

Il denaro avente **corso legale** in un dato ordinamento giuridico è la **valuta**.

Denaro "smaterializzato": **disponibilità monetaria** sulla base di rapporti bancari.

Conseguenze su modalità dei **pagamenti**.

Limiti al pagamento in contanti.

**Principali riferimenti normativi:** artt. 1277 ss. c.c. – art. 1224 c.c. per danni da inadempimento.

## Svalutazione – inflazione e principio nominalistico.

**Art. 1277** comma 1: **valore nominale**, ovvero il valore numerico del denaro segnato sulla moneta ed indicato in multipli o sottomultipli dell'unità di misura monetaria: dal 2002 euro.

Art. 1277, comma 2: se tra il momento in cui il debito è sorto e quello del pagamento è cambiata la moneta avente corso legale (come è accaduto con il passaggio dalla lira all'euro), si paga con la nuova moneta ragguagliata al valore della prima.

**Valore reale**: indica il potere di acquisto della moneta ed è indicato in termini di confronto con altri beni (es. oro) o con valute straniere (es. dollaro, sterlina, è espresso allora dal cambio).

Altra **funzione** danaro: **misura generale dei valori**. Mezzo che rappresenta un valore reale.

Altri **mezzi di pagamento** (assegni, carte di credito, bonifici bancari).

V. giurisprudenza a partire da Cass. S.U., 18.12.2007, n. 26617 su pagamento a mezzo assegno circolare.

### **Principi:**

- a) **nominalistico**: inteso in senso ampio è il principio di rilevanza giuridica del valore nominale del denaro; inteso in senso specifico (v. art. 1277, comma 1, c.c.) è la **regola** secondo la quale le obbligazioni pecuniarie si eseguono in conformità al loro importo nominale;
- b) naturale **fecondità** del **denaro**: il danaro è un bene produttivo, produce **frutti civili**, ossia gli interessi. La disponibilità nel tempo del denaro

altrui va pagata perché integra un obiettivo vantaggio economico (interessi corrispettivi);

c) **interessi moratori**, art. 1224 danni nelle obbligazioni pecuniarie.

L'applicazione del **principio nominalistico** comporta l'irrelevanza delle variazioni del valore reale della valuta: estinzione del debito con pagamento in moneta per un importo pari all'ammontare nominale del debito a prescindere dal valore reale della valuta: **rischio** deprezzamento (**inflazione**) per il **creditore**.

**Correttivi** alla perdita di potere d'acquisto della moneta: **clausole monetarie** o **di indicizzazione**, clausole che prevedono l'adeguamento del debito di somma al valore della moneta al tempo del pagamento, utilizzando come parametro il valore di una moneta straniera o dell'oro o di una merce o l'indice del costo della vita.

**OBBLIGAZIONE DI VALUTA**: debito che ha sin dall'origine per oggetto la consegna di una somma di danaro determinata nel suo ammontare o determinabile con riferimento a parametri fissi (es.: 5% del fatturato del 2019), debito di somma al quale si applica il principio nominalistico.

Esempi: debito di prezzo vendita; debito retribuzione prestazione lavorativa; debito restituzione mutuo.

**OBBLIGAZIONE DI VALORE**: ricorre quando la somma di danaro è dovuta non come bene in sé (mezzo di scambio), ma come valore di un altro bene.

Ad essa non si riferisce il principio nominalistico. Qui la moneta viene in considerazione solo nel momento in cui il debito deve essere liquidato, dunque come mezzo che rappresenta un valore.

Esempi: obbligazione di risarcire i danni nascente da responsabilità contrattuale o da fatto illecito (il debitore viene condannato a corrispondere il valore della cosa al momento della liquidazione – determinazione dell'ammontare del danno espresso in danaro – convenzionale o giudiziale).

Luogo adempimento: art. 1182, comma 3, c.c., nel domicilio del creditore al momento della scadenza (*portable*).

### **INTERESSI art. 820, comma 3, c.c.**

**Frutti civili** dovuti come corrispettivo del godimento della cosa.

Formano oggetto di una obbligazione pecuniaria accessoria e si aggiungono ad una obbligazione pecuniaria avente carattere principale (capitale).

Gli interessi sono prestazioni **accessorie**, **omogenee** rispetto alla prestazione principale, alla quale si aggiungono per effetto del **decorso del tempo**, e sono commisurate ad un'**aliquota** della stessa.

**Caratteri** dell'obbligazione di interessi rispetto alla obbligazione principale (capitale):

- accessorietà;
- pecuniarietà (omogeneità);
- periodicità: maturano temporalmente e sono dovuti a scadenze periodiche;
- percentualità (la misura percentuale è detta **saggio**).

**Tipologia in base alla funzione economica.**

- a) **Interessi corrispettivi**, art. 1282 c.c.: sono i frutti veri e propri del denaro (art. 820, comma 2, c.c.), prodotti di diritto (ossia automaticamente per legge) dai **crediti liquidi ed esigibili** ed hanno la funzione di corrispettivo per l'uso del denaro da parte del debitore.

Principio della fertilità del danaro = funzione **remunerativa**. Sono dovuti al tasso legale o al tasso convenzionale più elevato eventualmente pattuito dalle parti.

- b) **Interessi moratori**, art. 1224 c.c.: presuppongono lo stato di mora (automatica o *ex re* art. 1219 n. 3 – 1182 comma 3) e svolgono una funzione **risarcitoria**, risarciscono il danno correlato al ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Sono dovuti al tasso legale o al maggior tasso convenzionale eventualmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Art. 1224 ultimo comma: maggior danno, da svalutazione monetaria.

**D.lgs. n. 231/2002 disciplina speciale interessi moratori** nelle cd. “transazioni commerciali”, ossia contratti tra imprese e/o liberi professionisti e con P.A. che abbiano ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un prezzo. Rilevanza per la misura del tasso di interesse stabilito da questa disciplina speciale e nullità clausole in danno del creditore.

- c) **Interessi compensativi**, riferimento normativo art. 1499 c.c.: sono quelli prodotti da crediti liquidi, ma non ancora esigibili, come gli interessi decorrenti sul prezzo della vendita non ancora esigibile qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi.

Hanno una funzione **remunerativa**.

In base alla **fonte** si distinguono:

- a) interessi **legali**: previsti dalla legge o da altro atto normativo, art. 1284 c.c. saggio fissato con decreto ministeriale. Per il 2020 pari al 0,05% annuo.
- b) interessi **convenzionali**: previsti per contratto o altro titolo negoziale. Di norma le convenzioni tra privati sono volte a modificare il regime degli interessi legali, in particolare per quanto attiene al tasso di produzione, che viene modificato in aumento.

**Art. 1284**: gli **interessi ultralegali** devono essere pattuiti e determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. **Forma scritta *ad substantiam*** (ipotesi di nullità parziale con sostituzione automatica).

Limite massimo: **usura** art. 1815 comma 2 – **l. n. 108/1996** limite oggettivo: tasso soglia pari al tasso medio globale aumentato della metà (**VECCHIO CRITERIO**)

#### **Articolo 2 LEGGE N. 108 1996**

1. Il **Ministro del tesoro**, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, **rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari** iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura**. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (A)(1).
2. La **classificazione delle operazioni per categorie omogenee**, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (2).
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso

contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

**4. Il limite** previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, **oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 **relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali**(3).

[3] Comma modificato dall'articolo 8, comma 5, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70. Vedi, inoltre, l'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2015, l'articolo 2, comma 2, del D.M. 24 giugno 2016, l'articolo 2, comma 2 del D.M. 21 dicembre 2018 e l'articolo 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2020

## ANATOCISMO

Capitalizzazione degli interessi cd. semplici, diritto agli interessi sugli interessi.

**Art. 1283** Norma a tutela del debitore secondo la quale in mancanza di usi contrari (normativi), gli interessi scaduti (semplici) possono produrre a loro volta interessi (composti) solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla loro scadenza, purché siano dovuti almeno per sei mesi.

Gli **usi contrari** che possono legittimare una regola diversa (più svantaggiosa per il debitore) devono essere usi **normativi** (consuetudini) per la cui sussistenza occorre:

- 1) l'elemento materiale: comportamento, non previsto da alcuna norma positiva, tenuto dalla generalità dei consociati in una certa area territoriale, con caratteristiche di uniformità e di ripetizione nel tempo;
- 2) l'elemento psicologico: la cd. *opinio iuris ac necessitatis*, ovvero la convinzione di adempiere ad un precetto giuridico.

## **ANATOCISMO BANCARIO**

In passato: previsione dell'anatocismo trimestrale a favore della banca.

La giurisprudenza della Cassazione ha sancito la nullità di questi patti per contrarietà all'art. 1283. Gli usi seguiti in materia bancaria erano **usi negoziali**, inidonei a derogare all'art. 1283 c.c.

D.lgs. n. 342/1999: modifica **art. 120, comma 2, TUB** (D.lgs. n. 385/1993): attribuzione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nei rapporti bancari, nel rispetto del vincolo rappresentato dalla stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, comunque non inferiore a un anno.

Successive modifiche dell'art. 120 TUB nel 2014 e nel **2016**: la nuova norma prevede che il cliente possa autorizzare l'addebito sul proprio conto degli interessi debitori una volta che siano maturati ed esigibili; a quel punto andranno ad accrescere il capitale dovuto sul quale matureranno ulteriori interessi.